



COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

Via San Pancrazio, 43 – 73011 ALEZIO
www.comune.alezio.le.it
protocollo.comune.alezio@pec.rupar.it

Tel.0833/281020 Fax 0833/282340
servizisociali@comune.alezio.le.it

ALLEGATO A)

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
L. 431/98 – D.M. LL.PP. 07.06.1999
annualità 2020

BANDO PUBBLICO
per l'individuazione dei conduttori beneficiari
(Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 08/02/2022
Determinazione n. 88/R.G. del 09/02/2022)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIOCULTURALE

Visto l'art.11 della legge 09/12/1998 n. 431, che istituisce, presso il Ministero dei lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999, che individua i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di cui sopra, e i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 54/84 e l'art. 21 della legge 457/78;

Vista la determinazione dirigenziale n.514 del 13.12.2021, con cui la Regione Puglia ha ripartito ai comuni pugliesi i fondi per il sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2020, assegnando preliminarmente al Comune di Alezio la somma di € **39.908,86** da ripartire tra i beneficiari individuati mediante bandi di concorso pubblici e fissando criteri e requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, mediante bando di concorso per l'individuazione dei beneficiari di detti contributi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08/02/2022, con la quale:

- È stato preso atto dello stanziamento delle risorse inerenti l'intervento di cui trattasi in favore di questo ente;
- € **39.908,86** per le finalità del sostegno ai canoni di locazione di cui alla Legge 431/98, art.11 (somma attribuita al comune con D.D.n.514/2021);

- € 4.900,27 quale contributo a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (somma attribuita al comune con D.D.n.521/2021) per incrementare le risorse destinate al sostegno dei canoni di locazione anno 2020;
- è stato disposto il cofinanziamento da parte dell'Ente per un importo pari ad € 8.000,00 (importo superiore al 20% dell'importo regionale stanziato pari ad € 39.908,86);
- è stato demandato al sottoscritto Responsabile la predisposizione del bando di concorso per l'individuazione dei beneficiari dei contributi ex L.431/98 anno 2020;

in esecuzione della propria determinazione n. 88 Registro Generale del 09/02/2022

RENDE NOTO

Che è indetto bando di concorso pubblico per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 09/12/98 n. 431 Annualità 2020.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo presso la sede comunale o spedita via PEC (protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it) o tramite posta (RACC A/R), improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di MERCOLEDI' 23 febbraio 2022 ore 12.00.

Le domande pervenute entro il termine suddetto, qualora in regola nei requisiti e complete di tutta la documentazione richiesta, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione.

N.B. La non corretta compilazione della domanda in tutte le sue parti o la mancata produzione della documentazione richiesta e/o la presentazione di documentazione incompleta nonché la mancata apposizione della firma sulla domanda saranno tutti motivi di esclusione dal beneficio. Saranno valutate esclusivamente le eventuali integrazioni prodotte entro il termine perentorio di scadenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, relativo all'anno 2020, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare del richiedente:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno nell'anno 2020;
- b) Residenza nel Comune di Alezio nell'anno di riferimento del contributo (anno 2020);
- c) Alloggio collocato nel territorio del Comune di Alezio, con caratteri tipologici comparabili a quelli ERP per tipologia edilizia e superficie, che non rientri nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, e con superficie non superiore a 95 mq. fatta eccezione per i nuclei familiari composti da almeno 6 persone o che versino in situazione di particolare debolezza sociale (**n.3 figli minori a carico, nucleo familiare monogenitoriale, presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni e/o portatori di handicap con disabilità**).

superiore al 74%);

- d) Contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'anno 2020;
- e) Alloggio non ubicato in zona di pregio, così definita da accordi comunali ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge n.431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- f) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (**€ 13.405,08**), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (fascia a);
- g) Reddito convenzionale del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità di cui all'art.21 della L.457/78, non superiore ad **€ 15.250,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (fascia b);

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45 art. 6 c.4 lett. b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 104/92.

Ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. 11/2009, convertito dalla L. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dal contributo, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1724/2020, le domande:

1. presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il 2° grado o di matrimonio con il locatario;
2. relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF:
 - ove, nell'anno 2020, anche uno solo dei componenti sia titolare dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile;
 - ove, nell'anno 2020, anche uno solo dei componenti sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art.2 – lett.c) della L.R. n.54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - ove anche uno solo dei componenti sia titolare abbia richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi (riferita ai redditi percepiti nell'anno 2020), la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
3. presentate da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

4. Alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art.2, comma 3

- della L.431/98 e decreti ministeriali attuativi;
5. Alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
 6. Alloggi con superficie utile superiore a 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, come previsto dal presente bando.

In merito ai casi di esclusione di cui alla D.D. n.514/2021 e all'Avviso n.1 del 19/01/2022, emanati dalla Regione Puglia, si chiarisce quanto di seguito riportato:

- a) Per coloro che hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n.26 e ss.mm.ii., i Comuni dovranno procedere ad individuare l'ammontare della predetta quota percepita nell'anno 2020, al fine di portare la stessa in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio determinato anche a seguito delle eventuali riduzioni comunali operate in caso di insufficienza dei fondi disponibili rispetto al fabbisogno comunale. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, determinato senza alcuna decurtazione della quota destinata all'affitto, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- b) Per coloro che hanno beneficiato ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, i Comuni ammetteranno a contributo i soli mesi per i quali non si è percepito alcun contributo.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune elaborerà la graduatoria sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsto dal D.M. del 7/6/99, art.1 e art.2, comma 3.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999 (**debolezza sociale**).

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a), il limite massimo è di **€ 13.405,08**;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00**.

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, la parte relativa a Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Vanno inoltre computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. 10/2014, integrato dalla L.R. 67/2017).

Per chi dichiara **reddito ZERO** e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni dovranno ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, l'Ente si riserva la facoltà di operare un abbattimento proporzionale in base alle domande che perverranno ed alla disponibilità dei fondi.

DOCUMENTAZIONE

L'ammissione al concorso oggetto del presente bando è subordinata, **a pena di esclusione**, alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Modulo di domanda (ALLEGATO A) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;
- 2) Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche ed anagrafiche del Nucleo Familiare (ALLEGATO B) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;
- 3) Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
- 4) Copia del contratto di locazione, munito del timbro di avvenuta registrazione apposto dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, recante data di registrazione e numero di repertorio;
- 5) Copia del versamento dell'imposta di registro per il 2020;
- 6) Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2020 o attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di affitto da parte del locatore;
- 7) Copia del certificato catastale dell'alloggio oggetto del beneficio richiesto;
- 8) Copia del mod.730 o del modello Unico inerente i redditi dell'anno 2020, di ciascun componente del nucleo familiare;
- 9) Documentazione attestante la particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- 10) Documentazione attestante l'importo ricevuto per l'affitto come Reddito di Cittadinanza e il numero di mesi dell'anno 2020 nei quali lo si è ricevuto.

Per chi dichiara reddito ZERO, o di importo inferiore a quello del canone di locazione e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda dovrà essere allegata:

- a) Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure:
Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure:
- b) Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da un altro soggetto: indicazione delle generalità di quest'ultimo ed autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Le domande di partecipazione, corredate di tutta la documentazione necessaria, devono essere presentate, a pena d'esclusione, entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2022, ore 12:00 .

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la correttezza delle informazioni comunicate e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre

2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia a quanto previsto dalla D.D. 514 del 13.12.2021 della Regione Puglia.

Il presente bando e la relativa domanda di partecipazione possono essere ritirati direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali e/o consultati e scaricati anche dal sito internet del comune www.comune.alezio.le.it

Del presente bando è disposta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alle norme vigenti.

Dalla Residenza Municipale, 08/02/2022

Il Responsabile
Settore Socioculturale
Dott.ssa Paola Mercuri